



**COMUNE DI
MASSA**

**REGOLAMENTO
URBANISTICO**

**NORME TECNICHE
PER LA GESTIONE E ATTUAZIONE
DELLE PREVISIONI**

STRALCIO NTA

VARIANTE AL RU MEDIANTE APPROVAZIONE PROGETTO OPERA PUBBLICA, AI SENSI DELL'ART. 34 - LR N. 65/2014, PER "PROGETTO DI AREA DI SBARCO E AMMODERNAMENTO PICCOLO RIPARO PESCA

Dirigente del Settore: Arch. Fabrizio Boni

Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 18 della LR n. 65/2014: arch. Lorenzo Tonarelli

Progettista: arch. Matteo Adriano Ratti

Febbraio 2024

Art. 93. Interventi ammessi nelle aree attrezzate per la nautica, gli sport nautici o per attività ricreative riservate a determinate categorie di utenti e la pesca professionale

1. In conformità ai contenuti dell'art.10 della Disciplina del Masterplan “La rete dei porti toscani” parte integrante del PIT/Piano paesaggistico 2015, sulle attrezzature esistenti nelle aree attrezzate per la nautica, gli sport nautici o per attività ricreative riservate a determinate categorie di utenti, sono ammessi i seguenti interventi che consentano la regolare ed ottimale conduzione delle attività autorizzate.

Interventi ammessi	Definizione normativa	Prescrizioni aggiuntive all' Art.25
Ma.o.	Art. 18	nessuna
Ma.str.	Art. 19	nessuna
Re./Co.	Art. 20	nessuna
Rist.cons.a	Art. 23	nessuna
Rist.cons.b	Art. 23	nessuna
Rist.ric.a	Art. 23	nessuna
Rist.ric.b	Art. 23	nessuna
Add.a	Art. 24	nessuna
Dem.	Art. 24	nessuna

2. *Disposizioni comuni integrative/sostitutive.* Gli interventi ammessi sono realizzabili subordinatamente al rispetto dei limiti e delle condizioni di cui ai precedenti Art. 91, comma 5 e Art. 92.

3. Nelle more della formazione dei PAAV preordinati alla razionale e pianificata organizzazione ed evoluzione delle attrezzature esistenti, è ammessa la realizzazione, una tantum, di modesti manufatti in legno, non stabilmente ancorati al suolo, per il ricovero dei materiali necessari alle attività esercitate o per servizi, per una SC non superiore a 12 mq, con altezza al colmo non superiore a 3,5 m. Tali manufatti non devono compromettere l'accessibilità e la fruibilità delle rive, comportare l'impermeabilizzazione permanente del suolo, garantendo il ripristino dei luoghi, né interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche.

4. Negli ambiti identificati da apposito simbolo adibiti ad attività di pesca professionale in relazione alla razionale e pianificata organizzazione ed evoluzione delle attività di pesca professionale delle attrezzature esistenti, è ammesso il posizionamento di un molo galleggiante con relative struttura di collegamento a terra e la realizzazione di modesti manufatti in legno per l'attività di vendita e trattamento del pescato, comprensivi di servizi igienici e locali di deposito, per una SC non superiore a 135 mq, con altezza al colmo non superiore a 3,5 m. Tali manufatti non devono compromettere l'accessibilità e la fruibilità delle rive, comportare incrementi delle superfici non permeabili, né costituire una barriera visiva verso il mare. Deve essere individuata una specifica zona dedicata alla gestione differenziata dei rifiuti.

5. In coerenza con la Disciplina del Masterplan regionale, la realizzazione delle opere a sostegno dell'attività peschereccia descritte al precedente comma 4 - che configurano nell'insieme un intervento di qualificazione e ampliamento di una infrastruttura esistente assimilabile ai “punti di ormeggio” - non può essere disgiunta dalla localizzazione delle attrezzature essenziali a garantire una corretta gestione ambientale delle risorse.